

N. R.G. 1482/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Volontaria Giurisdizione

Il Presidente

letta l'istanza volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 155 *quinquies* disp att. c.p.c., l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare riferibili al debitore [redacted] residente in [redacted], depositata il 24/09/2015 nell'interesse del creditore F [redacted]

[redacted] con sede in San Giovanni in Marignano rappresentato e difeso dall'avv. S.N.C. (C.F. BARTOLINI MARCELLO;

ritenuta la propria competenza;

verificata la regolarità formale dell'istanza, corredata da procura alle liti del difensore istante e contenente tutte le indicazioni richieste dall'art. 492 bis c.p.c.;

considerato che dall'esame dei documenti allegati all'istanza, e segnatamente del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 142/15 del Giudice di pace di Rimini, munito di formula esecutiva il 13/04/2015 e dell'atto di precetto rinotificato l'11/09/2015, risulta il diritto del creditore istante a procedere ad esecuzione forzata;

dato atto che da un controllo dei registri SICID effettuato tramite cancelleria il 04/11/2015 non risulta essere stata iscritta opposizione a precetto;

rilevato che dalla lettura in combinato disposto degli artt. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 492 *bis* c.p.c. e 155-*quater* disp. att. c.p.c. - nel testo modificato dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 (pubblicata sulla GG.UU. 20/08/2015 n. 192) di conversione del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 - si evince che l'accesso da parte del creditore, tramite i gestori, alle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni presuppone la mancata attivazione dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario ed è circoscritto, fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 155 *quater*, alle banche dati di cui all'art. 492 *bis* c.p.c., ossia "ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali";

ritenuto invero che l'articolo 13 della legge di conversione, come evidenziato nella scheda esplicativa redatta dall'Ufficio Studi del Senato, "apporta numerose modifiche alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, sostanzialmente così sintetizzabili: nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento - ed è previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salvo specifiche ragioni di urgenza. La Camera dei deputati ha tolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario può accedere, previa autorizzazione, il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni (lettera ff).

articolo 14 interviene sulle norme di attuazione del codice di procedura civile con finalità di coordinamento. In particolare, con la modifica dell'articolo 155-quinquies, il decreto-legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati (lettera a). La Camera dei deputati ha limitato l'efficacia di tale previsione alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria.”;

considerato infatti che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, l'art. 155 *quinquies* – Accesso alle banche dati tramite i gestori – dispone:

1. “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, non sono funzionanti, il creditore precedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.”
2. (riscritto in sede di conversione): “*La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma.*”

rilevato che tale disposizione va peraltro letta in combinato disposto con il primo comma dell'art. 155 *quater disp. att. c.p.c.* – Modalità di accesso alle banche dati – (norma che nel testo originario prevedeva l'emanazione del decreto attuativo, ritenuto dalla giurisprudenza di merito condivisa da questo Ufficio presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 492 bis c.p.c.) che nel testo vigente prevede:

1. “Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice”;

ritenuto di conseguenza che per le (altre) banche dati gestite da pubbliche amministrazioni “individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*” (e diverse da quelle di cui all'art. 492 bis c.p.c., come risulta anche dalla congiunzione “e” di cui al primo comma dell'art. 155 *quinquies*) “l'accesso è consentito previa stipulazione ... di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”, allo stato attuale non ancora conclusa con nessuna amministrazione;

considerato che la mancata attivazione da parte del Ministero delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis, oltre che di regola nota al Presidente del Tribunale che sull'UNEP esercita la vigilanza, risulta comunque, nel testo vigente, dal mancato inserimento di ciascuna delle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. nell'elenco di cui all'articolo 155 *quater*, primo comma, pubblicato sul

portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, e che pertanto non vi è necessità di richiedere certificazione alcuna al dirigente UNEP;

ritenuto che tale accesso è di conseguenza immediatamente fruibile, previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, per le banche dati di cui all'art. 492 *bis* c.p.c., ossia, come esplicitato nel secondo comma dell'art. 155 *quinquies*, per l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e per le banche dati degli enti previdenziali;

considerato che gestore delle banche dati dell'Anagrafe tributaria, compresa la sezione specifica denominata Archivio dei rapporti finanziari, è l'Agenzia delle Entrate, articolata nelle strutture territoriali delle Direzioni Regionali, delle Direzioni Provinciali e degli uffici territoriali;

ritenuto in particolare che le informazioni dell'Anagrafe tributaria sono relative ai redditi del contribuente e alle loro fonti, comprese eventuali informazioni su quote societarie e canoni di locazione; quelle tratte dall'Anagrafe dei rapporti finanziari hanno ad oggetto esclusivamente l'individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto trattiene rapporti finanziari, ma non anche saldi conto e movimentazioni (non essendo tale informazione nella disponibilità diretta della pubblica amministrazione, ma potendo, entro strettissimi limiti, essere da questa richiesta agli istituti di credito, che si collocano pertanto tra le "banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni" che la legge di conversione ha espressamente escluso dall'art. 492 *bis* c.p.c. nella formulazione antecedente al D.L. 83/2015);

rilevato in particolare che la legge di conversione ha escluso l'accesso al P.R.A., verosimilmente per ragioni di coordinamento con l'art. 521 *bis* c.p.c. introdotto dalla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014;

visti gli artt. 492 *bis* c.p.c., 155 *quinquies* e 155 *quater* disp. att. c.p.c.

AUTORIZZA

S.N.C. (C.F.

) con sede in San Giovanni in Marignano, con l'assistenza dell'avv. BARTOLINI MARCELLO (numero di fa.); indirizzo E-MAIL it PEC marcellc) ad ottenere, per il tramite delle strutture territorialmente competenti,

- dall'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute rispettivamente nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari
- dall'INPS le informazioni contenute nelle proprie banche dati

relative a \ residente in [REDACTED]

Si comunichi.

Rimini, 07/11/2015

Il Presidente

dott. Rossella Talia